

Verbale ASSEMBLEA ORDINARIA Associazione ETS ASSOCIAZIONE
APS MUNUS FLUMISEL

Il 13 luglio 2019, presso la sede legale di Piazzale Falcone e Borsellino, 5 è stata convocata l'Assemblea Ordinaria per le ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 11.00 in seconda convocazione.

Argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Aggiornamento dello statuto secondo il D.lg. n. 117/17;
- 2) Relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente;
- 3) Rendiconto economico anno 2018;
- 4) Varie ed eventuali.

Non avendo raggiunto il numero legale nella prima convocazione, si procede con la seconda convocazione alle ore 11.00.

Constatata la regolarità dell'assemblea si procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

- 1) aggiornamento dello statuto alla luce del D.lg. n.117/77:

Art. 1 – DENOMINAZIONE: è stata aggiunta la dicitura ETS – Ente Terzo Settore e APS – Associazione di Promozione Sociale, nonché la dicitura Associazione non riconosciuta (in precedenza riportata sull'Atto Costitutivo).

Art. 2 – SEDE: con l'occasione è stato aggiornato l'indirizzo della sede, non l'ubicazione della stessa, causa modifica toponomastica, che ora risulta essere Piazzale Falcone e Borsellino, 5.

Art. 2 e Art. 3: invariati.

Art. 4 – FINALITA' ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE: sono state aggiunte le attività di interesse generale atte a perseguire quello che è lo scopo originale dell'Associazione, nonché altre attività che potrebbero consentire in futuro di ampliare i servizi offerti, individuandole dall'elenco fornito dal D.lg. n. 117/17 e contrassegnate dalle lettere A - C - D - I - K - O - W.

Art. 5 – SOCI: Viene inserito al punto 1. il numero minimo dei soci (sette) necessari a costituire e mantenere in vita un'associazione secondo quanto richiesto dal D.lg. n.117/17, mentre è stata eliminata la distinzione tra soci fondatori e soci effettivi (è socio chi si impegna a pagare la quota associativa).

Art. 6: invariato.

Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI: è stato aggiunto il diritto di informazione e di accesso ai libri sociali ai soci. E' stato aggiunto il comma 2. Che consente ai soci esclusi con delibera dell'assemblea di fare ricorso contro il provvedimento.

Art. 8 e art. 9: invariati.

Art. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: sostituito dicitura CONSIGLIO DIRETTIVO con ORGANO DI AMMINISTRAZIONE e COLLEGIO DEI REVISORI con ORGANO DI CONTROLLO.

Art. 11 - La presente assemblea, in deroga a quanto previsto dall'articolo in questione, si è svolta in forma ordinaria in ottemperanza a quanto previsto dal D.lg. n.117/17.

Art. 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA: sono state aggiunte quelle previste dal D.lg.

Art. 13, Art. 14, Art.15, art.16: invariati.

Art. 17 – DURATA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: è stato messo il limite di tre mandati.

Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art.21, Art.22, Art. 23: invariati.

Art. 24 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO: aggiunto il comma 5. Che conformemente all'art. 13 comma 2 del D.lg. 117/17, ci consente di fare il rendiconto per cassa.

Art.25 – SCIoglimento O ESTINZIONE: viene specificato che in caso di scioglimento o estinzione l'Assemblea dovrà devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore.

Messe le modifiche ai voti, vengono approvate all'unanimità.

2) Relazione sull'attività svolta: il presidente illustra brevemente quella che è la principale attività, ossia il trasporto, mentre si occupa anche della collaborazione con l'Amministrazione Comunale e del ritiro pacchi viveri presso la Croce Rossa di Palmanova.

3) Rendiconto economico: viene letto dal tesoriere e messa agli atti una copia.

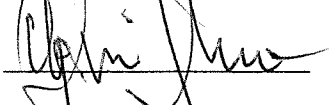
Messo ai voti, il rendiconto è approvato all'unanimità.

4) Varie ed eventuali:

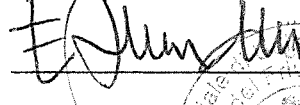
- il presidente ringrazia le banche di Staranzano e Villesse e la Cassa Rurale FVG per il contributo dato all'associazione;
- viene fatta la proposta di sostituire il telefono fisso, dati i costi, con un telefonino (tutti saranno informati del nuovo numero per iscritto): messa ai voti, viene accolta all'unanimità;
- si comunica all'assemblea la chiusura nel mese di agosto;
- viene ricordato all'assessore Panigutti la promessa di una nuova stampante e la necessità di pulizia periodica della sede; l'assessore stesso accenna a delle problematiche legate all'affido dei minori e alla possibilità di un coinvolgimento da parte dell'associazione.
- la socia Roberta Parentin, propone di approfondire il tema "banca del tempo" che incontra il favore dei presenti;
- i soci propongono e votano a favore per l'aumento della quota sociale annuale da 5 a 10 Euro a partire da gennaio 2020.

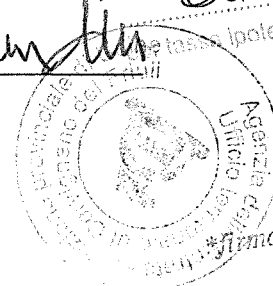
Esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendoci ulteriori interventi, l'assemblea si chiude alle ore 12.15.

Il Segretario
(Giordano Agatini)

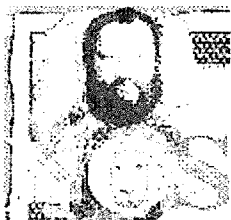

Allegati: elenco dei presenti.

Il Presidente
(Ernes Alessandro)





REGISTRATO A CERVIGNANO IL 30 LUG. 2019
N. 1382 Mod. 3
Liquidato €
di cui €
IL DIRETTORE
Francesco Paolo Chimienti
AGENZIA PROVINCIALE DEL REGISTRO
UFFICIO PROVINCIALE DEL REGISTRO
Firma in delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chimienti



MuNuSFlumisel

Piazzale Falcone e Borsellino n.°5 33050 Fiumicello (Udine) Tel.:0431970027E-mail: MUNUSF00@MUNUSFLUMISEL.IT

30 LUG. 2019
ALL'ATTO N. 1389/3
MOD. 3

IL DIRETTORE PROV.
Francesco Paolo Chimienti

IL FUNZIONARIO
ACQUISTO

in delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chimienti

Rendiconto economico anno 2018

SPESE	
Telefono	497,35
Assicur. RC Auto e soci	750,03
Bollo auto	164,55
Riparazione auto	350,01
Spese banca	130,33
Varie	0
Totale	1892,27
ENTRATE	
Da viaggi Soci e tesser.	865,00,00
Da BCC Fiumicello	250,00
Da BCC Staranzano	300,00
Da Comune di Fiumicello	500,00
Totale	1915,
Saldo 1.1.2018	792,87
Saldo 31.12.2018	815,60
Differenza	22,73

Fiumicello, 13/07/2019

Il Presidente
Ernes Alessandris

ETS ASSOCIAZIONE

“APS MuNuSFLUMISEL”

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita, come Ente del Terzo Settore , l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata “APS MuNuS FLUMISEL” che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, culturale e di ricerca etica.

Art.2 – SEDE

1. L'associazione ha sede attualmente in Fiumicello, Piazzale Falcone e Borsellino n. 5 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera dell'organo di amministrazione.

2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea, in tal caso non comporta modifica statutaria.

3. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

4. L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Art. 3 –DURATA

1. La durata dell'associazione è illimitata

Art. 4 – FINALITA' ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. **“APS MuNuSFLUMISEL”** è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro e divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell’attività, democraticità dell’ordinamento interno, elettività delle cariche associative, gratuità delle cariche sociali ed uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati senza discriminazioni.
3. L’associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, degli associati. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dalle norme di legge vigenti. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 del D. lgs n. 117/17, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso , il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell’associazione avranno il diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione e le necessità aziendali.
4. L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

5. Le attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ,nel rispetto dell'articolo 5 del D.lgs n:117/17 sono individuate nelle seguenti specifiche:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 ,della legge 8 novembre 2000,n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali

ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse, le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

6. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali e si propone di creare nel nostro paese le condizioni affinché le persone anziane con problemi di cura possano restare a casa e non debbano necessariamente fare ricorso a forme di ricovero nelle case di riposo.

7. Ciò può avvenire attraverso il sostegno e lo sviluppo di un primo livello di protezione sociale, svolgendo una azione permanente di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità, degli associati.

8. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art.5 del D.lgs n.117/17 ,se queste sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

9. ci si propone altresì di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi.

10. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno

ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

13. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri; in ogni caso il numero di altri enti nel terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere maggiore al cinquanta per cento del numero delle APS;

14. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Art. 5 - SOCI

1. Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, in ogni caso il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (D.lgs n.117/17 art. 35 comma 1 e 1-bis).

2. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione l'organo di amministrazione.

3-Sono soci effettivi coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio, all'organo di amministrazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

4. Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente dell'Organo di amministrazione, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di dividerne gli scopi, di

intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione. Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta all'Organo di amministrazione che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'associazione.

Art. 6 – DOVERI DEI SOCI

1. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI

1. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti gli associati hanno il diritto di informazione, il diritto di accedere ai libri sociali, tramite consultazione con visura o con consegna di copia conforme, come stabilito dal D.lgs n. 117/17.

2. In caso di delibera di esclusione da parte dell'assemblea, i soci hanno il diritto di fare ricorso contro il provvedimento stesso. In tal caso sarà sempre l'assemblea dei soci a decidere in merito. (art. 25 comma 1 del D.lgs n. 117/17)

Art. 8 – RECESSO –ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La qualità di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Organo di amministrazione trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta

fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

-esclusione: l'assemblea ne delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibili la prosecuzione del rapporto associativo, il tutto con motivazioni di natura non discriminatoria.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 9 – RISORSE ECONOMICHE –PATRIMONIO

1. Le risorse economiche usate, esclusivamente per il conseguimento degli scopi contenuti nell'art. 5 ,lettere a-c-d-i-k-o-w, ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione, saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dall'organo di amministrazione;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai relativi familiari e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dal 50% dei redditi del patrimonio;
- Il patrimonio sociale indivisibile è costituito dal fondo di dotazione iniziale di euro 50,00 (cinquanta/00).

2. Il patrimonio sarà incrementato dei contributi, dei lasciti, delle donazioni e dei legati destinati ad incrementarne la consistenza. Il patrimonio dell'associazione potrà essere investito in titoli obbligazionari e eventualmente, in ragione della metà, in immobili. I redditi del patrimonio dovranno essere imputati almeno per la metà ad apposito fondo del passivo a copertura della svalutazione monetaria.

3. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

4. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione e previsti dall' art. 5 del D.lgs n. 117/17 lettere -a-c-d-i-k-o-w-

Art. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- l'Organo di amministrazione
- l'Organo di controllo
- i probiviri
- il Presidente

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate (con un tetto massimo fissato dalle norme vigenti).

3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.
2. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
3. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

Art. 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ha il compito di :
 - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare il soggetto/i che devono revisionare i conti;
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;
 - deliberare sull'eventuale scioglimento dell'assemblea stessa;
 - ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dall'organo di amministrazione;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dall'Organo di amministrazione o da almeno un terzo dei soci.

3. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

4. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto soltanto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 14 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

2. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e con deliberazione presa a maggioranza di voti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

3. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima

che in seconda convocazione e il parere favorevole dell'Organo di amministrazione.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro dell'Organo di amministrazione designato dalla stessa assemblea.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento, da persona, nominata dall'assemblea.

6. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

7. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

8. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente

Art.15 – COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge l'Organo di amministrazione, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

2. L'Organo di amministrazione può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 16 – COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione ha il compito di:

- attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente;

-predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;

-stabilire le quote annuali dovute dai soci;

-nominare tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

2. Sarà in facoltà dell'Organo di amministrazione preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

3. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – DURATA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati (vedi art. 26 comma 1 e 2 del D. lgs n. 117/17)

2. Se vengono a mancare uno o più amministratori, l'Organo di amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

3. In ogni caso i nuovi amministratori scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

4. Se vengono a mancare **amministratori** in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art.18 – CONVOCAZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri dell'organo stesso.

2. Ogni membro dell'Organo di amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza l'organo di amministrazione potrà essere convocato

nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

3. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.19 – VALIDITA' DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità della riunione dell'Organo di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

2. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro dell'Organo di amministrazione più anziano per partecipazione all'associazione.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritti al RUNTS se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (art.26 comma 7 del D.Lgs n. 117/17)

Art. 20 – TESORIERE

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 21 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze dell'Organo di amministrazione e dell'assemblea dei soci.
3. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorchè, ricadenti nella competenza dell'Organo di amministrazione nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
4. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che l'organo di amministrazione ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
5. In particolare compete al Presidente:
 - predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
 - redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
 - vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
 - determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
 - emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
6. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
7. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 22 – PROBIVIRI

1. L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di probiviri, in numero massimo di tre, che dura in

carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo dell'associazione (conforme all'art.30 del D.lgs n. 117/17) è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche non iscritti all'albo dei revisori contabili. L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Ha il compito di partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato dell'Organo di amministrazione, l'operato dell'associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. L'Organo di controllo potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri dell'Organo di amministrazione le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. L'eventuale compenso ai membri dell'Organo di controllo, se esterni all'associazione, è determinato dall'Organo di amministrazione nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 24 – ESERCIZIO SOCIALE- BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'assemblea approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno su proposta dell'Organo di amministrazione.
4. Il bilancio dell'associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, della nota integrativa, del rendiconto di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto e della relazione morale o di missione.

Al bilancio dovranno essere date le pubblicità di legge, se dovute, tempo per tempo vigenti.

5. L'articolo 87, comma 3 prevede che se l'associazione, nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 del D.lgs n. 117/17 non avrà conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all'importo stabilito dall'art. 13 comma 2, potrà tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili citate nel comma 4 suscitato, il rendiconto per cassa di cui all'articolo 13, comma 2 del D.lgs n. 117/17.

Art. 25 – SCIoglimento O ESTINZIONE

1. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui art.45 comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente ;

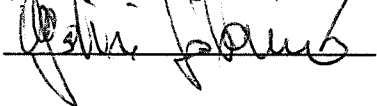
2. In ogni caso i beni dell'associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori o dipendenti della stessa.

Art. 26 – NORME FINALI

1. Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile, e nelle leggi vigenti in materia.

Fiumicello, 13.07.2019

Il Segretario
(Giordano Agatini)



Il Presidente
(Ermes Alessandris)

